

Disegno di legge “Modifiche alla Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)”

Relazione illustrativa

Il disegno di legge apporta modifiche alle disposizioni regionali in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche ai commi 13 e 14 dell'articolo 4 (Interventi edilizi di rigenerazione urbana) e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n.13/2022

Le modifiche apportate ai commi 13 e 14 sopra menzionati sono finalizzate a chiarire che, nel caso di delocalizzazione dell'intervento, l'incentivazione degli interventi di riqualificazione di parte del territorio interessato avviene senza impattare sulle zone omogenee dei piani urbanistici. In tale contesto sono ammissibili i cambi di destinazione d'uso che prevedano esclusivamente destinazioni compatibili o complementari con quelle della zona omogenea in cui tali complessi ricadono. Ciò significa, nel comma 14, che nelle fattispecie di recupero e riutilizzo dei complessi industriali e produttivi, è necessario conservare la natura produttiva, anche per le finalità di riutilizzo. Contestualmente il nuovo comma 14 circoscrive l'incremento volumetrico del 20 per cento, mediante richiamo al rispetto dei limiti del rapporto di copertura del 60 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n.19/2009.

Con la modifica all'articolo 5 (Definizione di Edilizia residenziale sociale) si rettifica un refuso, sostituendo l'acronimo ERP a ERS, e chiarendo così l'ambito di riferimento dell'edilizia residenziale sociale.

L'articolo 2 definisce l'entrata in vigore della norma.